

Prot. n. 108 del 12/11/2018



Consiglio Regionale
Assemblea Legislativa della Liguria
Ufficio di Presidenza

Genova, 08 NOV 2018

Prot. n. PG/2018/306549

Class. 2018/C2.4/45

Al Signor Presidente
II Commissione

S e d e

Al Signor Presidente
Giunta regionale

S e d e

Al Signor Presidente
del Consiglio delle Autonomie Locali

S e d e

Oggetto: Proposta di legge n. 225 del 7
novembre 2018.

e p.c.: Ai Settori Consiliari

S e d e

Ai Gruppi Consiliari

S e d e

Si trasmette l'allegata proposta di legge regionale, d'iniziativa dei
Consiglieri Angelo Vaccarezza, Claudio Muzio e Matteo Rosso, avente ad oggetto:

**"DISCIPLINA IN MATERIA DI ATTIVITÀ E SERVIZI NECROSCOPICI, FUNEBRI E
CIMITERIALI E ANIMALI DI AFFEZIONE".**

Al Signor Presidente della II Commissione per l'esame ai sensi dell'art. 83,
primo comma, del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Al Signor Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 79, 2° comma,
lettera b), del Regolamento interno.

Al Consiglio delle Autonomie Locali per l'espressione del parere
obbligatorio ai sensi della legge regionale 1 febbraio 2011 n. 1, e dell'articolo 132 del
Regolamento interno del Consiglio regionale.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
(Alessandro Piana)

1



X LEGISLATURA

**CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA**

P.D.L.

225	07.11.2018
------------	-------------------

Oggetto:

**“DISCIPLINA IN MATERIA DI ATTIVITÀ E SERVIZI NECROSCOPICI,
FUNEBRI E CIMITERIALI E ANIMALI DI AFFEZIONE”**



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

05 NOV 2018

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Alessandro Piana

DATA
5/11 11/11/18
ORA

Vallini

BW *u Banni*
CAL


Proposta di legge

**Disciplina in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e
cimiteriali e animali di affezione.**

Angelo Vaccarezza

Claudio Muzio

Matteo Rosso



cl. 2018/c24/45

07 NOV 2018

UFFICIO DI PRESIDENZA

Relazione

Quella funebre è attività complessa che si configura come attività di interesse generale attinente alla salute pubblica ed alla pubblica sicurezza, con preminenti aspetti di natura igienico-sanitaria.

Proprie di tale attività sono la regolazione e la gestione di pubbliche funzioni quali quelle di assicurare l'espletamento delle volontà esequiali eventualmente espresse in vita da ciascun individuo e quella conseguente di onorare con atti di pietà e di memoria la scomparsa dei propri cari estinti.

L'evoluzione del settore nel corso dell'ultimo decennio ha caratterizzato il comparto funebre privato, in Regioni che hanno legiferato in materia, quale incaricato di pubblico servizio e dato funzioni sanitarie, come l'osservazione della salma in specifiche strutture dedicate come la "casa funeraria", fino a pochi anni addietro svolte solo ed unicamente da strutture ospedaliere od obitoriali.

La quantificazione del fenomeno è rilevante: basti pensare che in Italia nel 2015 si sono registrati 600.744 decessi, circa l'1% della popolazione, come dimostrano i dati ISTAT, portando una stabilizzazione negli ultimi anni di cifre superiori a 600.000 decessi annui.

Benché tanto cospicuo sia il numero di famiglie annualmente colpite da un lutto, la funeraria italiana, sia in ambito funebre che cimiteriale, è regolata da una legislazione a livello regionale la quale ha sopperito una obsolescente normativa a livello nazionale.

In virtù, infatti, delle nuove competenze normative acquisite in materia da parte delle Regioni con la Legge costituzionale 3/2001, l'ultimo regolamento di polizia mortuaria vigente è il Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285, risalente quindi a 28 anni fa.

Consegue che la difformità che intercorre tra una Regione che abbia ed una che non abbia legiferato in merito, ma anche tra due Regioni che abbiano legiferato con previsioni normative tra loro dissimili, se non quando antinomiche, è causa di nocimento dei diritti di cittadinanza, non potendo sempre ottemperare alle volontà esequiali espresse in vita dal defunto, ovvero alle esigenze culturali proprie e particolari di ciascuna famiglia dolente.

Analogamente anche per il settore cimiteriale è necessario mettere mano a seri ed incisivi interventi utili per la razionalizzazione dei servizi a questo correlati e per recuperare quella "produttività" possibile reimpostando il funzionale rapporto tra esigenze dell'utenza e prestazioni fornite, tenendo in considerazione le trasformazioni dei costumi intervenute nella società italiana, a partire ad esempio dall'impetuoso sviluppo della cremazione.

E' assolutamente necessario avere una uniformità su tutto il territorio regionale sia a livello di disposizioni che di operatività, come per esempio nell'utilizzo di una comune modulistica, riconoscendo il naturale diritto di poter riavere il proprio caro da vegliare e anche se quest'ultimo è venuto a mancare in un comune differente da quello di residenza, come peraltro accade frequentemente durante i mesi estivi.

La presente Proposta di Legge si prefigge, a tutela della libertà di scelta delle famiglie e a garanzia del buon espletamento di servizi per loro natura peculiari, di descrivere i requisiti che i soggetti economici devono continuamente possedere, data la loro preminente vocazione igienico-sanitaria, per poter essere autorizzati allo svolgimento di tale attività.

Per introdurre tali condizioni, la presente proposta ha tenuto in primaria considerazione il tessuto imprenditoriale funebre e la loro distribuzione geografica attualmente presente in Liguria, evitando anacronistiche considerazioni di natura monopolistica e invogliando la creazione di nuovi strumenti societari di sviluppo e aggregazione.

Ciò detto, non si deve dimenticare che l'ambito delle attività funebri impiega diverse centinaia di addetti che nel contesto economico nazionale assume un rilievo di non poco conto, da curare, salvaguardare e sviluppare.

Ritengo sia assolutamente necessaria l'introduzione in Regione Liguria di una normativa che ponga criteri di dialogo nei confronti delle Regioni attigue e che porti nel settore funebre e cimiteriale un aggiornamento operativo ed organizzativo la cui primaria esigenza nasce proprio dalle richieste e dai diritti acquisiti da parte delle famiglie colpite da un lutto.

Non pare vero che in Italia solo cinque Regioni non abbiano ancora legiferato in materia e che fra queste ci sia proprio la Liguria, la quale è indubbiamente un territorio di primaria importanza a livello nazionale sotto innumerevoli aspetti, non per ultimo quello economico e turistico.

A distanza di quasi 30 anni dal DPR 285/90, il vecchio Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, ritengo sia ampiamente maturo il tempo della revisione e della riconsiderazione dei diritti naturalmente acquisiti da parte delle famiglie che quotidianamente si rivolgono ad operatori funebri, i quali debbono essere messi in condizioni di poter operare con criteri di trasparenza, professionalità ed equità.

L'introduzione della presente Proposta di Legge rappresenterebbe infine un'ulteriore possibile apertura a differenti investimenti di natura economica e di crescita nella professionalizzazione del settore in esame, generando conseguenti giovamenti sia sotto l'aspetto imprenditoriale ed occupazionale, sia sotto quello della tutela delle famiglie nell'esecuzione della fornitura di un servizio funebre attuale ed adeguato.

Disciplina in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e animali di affezione

CAPO I

Finalità, istituzioni ed operatori

Articolo 1

Finalità

1. La presente legge disciplina gli aspetti relativi alla tutela della salute pubblica nell'ambito delle funzioni e dei servizi correlati al decesso di ogni persona, nel rispetto della dignità, delle convinzioni religiose e culturali e del diritto di ognuno di poter scegliere liberamente la forma di sepoltura o la cremazione.
2. La Regione Liguria promuove l'informazione sulla cremazione e su forme di sepoltura di minore impatto per l'ambiente, nel rispetto dei diversi usi funerari propri di ogni comunità.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si intende per:
 - 1) accertamento di morte: la constatazione dell'avvenuto decesso effettuato dal medico necroscopo;
 - 2) attività cimiteriali:
 - a. gestione delle concessioni cimiteriali;
 - b. tenuta dei registri amministrativi e la trasmissione documentale con il comune di riferimento;
 - c. accettazione e custodia dei cadaveri o dei feretri al termine del servizio funebre;
 - d. servizi di tumulazione (deposito all'interno di un loculo), esumazione (estrazione di resti inumati), inumazione (deposito nel terreno), estumulazione (estrazione del feretro dal loculo) della salma, ed altre attività ad esse propedeutiche o ad esse correlate;
 - e. vigilanza;
 - f. manutenzione del verde;
 - 3) attività funebre: servizio che comprende e assicura, in forma congiunta, le seguenti prestazioni:
 - a. disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative pertinenti l'attività funebre, in qualità di agenzia d'affari di cui all'art. 115 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 Giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni;
 - b. fornitura di cofani funebri e altri articoli funebri in occasione di un funerale;
 - c. trasporto di salma e di cadavere, di resti mortali, di ceneri e ossa umane;
 - d. cura, composizione e vestizione di salme e di cadaveri ivi compresi gli interventi di tanato-cosmesi;

- 4) avviso di morte: la comunicazione al Comune ove è avvenuto il decesso della morte di una persona;
- 5) cadavere: corpo del defunto privo delle funzioni cardiorespiratorie e cerebrali dopo le ventiquattrore dalla constatazione di decesso o una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;
- 6) denuncia delle cause di morte: il medico che ha constatato il decesso redige la scheda "ISTAT";
- 7) dichiarazione di morte: la comunicazione al Comune ove è avvenuto il decesso della morte di una persona da parte di familiari o di chi per essi;
- 8) feretro: il cofano sigillato contenente il cadavere destinato a sepoltura o cremazione;
- 9) medico necroscopo: medico che accerta la morte redigendo l'apposito certificato previsto dall'art. 141 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238;
- 10) periodo di osservazione: periodo durante il quale la salma viene mantenuta in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza;
- 11) resto mortale: cadavere, in qualunque stato di trasformazione, decorsi almeno dieci anni di inumazione o tumulazione areata, ovvero venti anni di tumulazione stagna. Qualora il periodo di inumazione ordinaria sia stabilito in misura inferiore, il termine di dieci anni è da considerarsi corrispondentemente abbreviato;
- 12) salma: corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattrore dalla constatazione di decesso o prima dell'accertamento di morte;
- 13) trasporto funebre: trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo di decesso o di accertamento, o di rinvenimento, fino al luogo di sepoltura o di cremazione.

Articolo 3

Compiti della Regione

1. La Regione esercita compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nelle materie disciplinate dalla presente legge, improntando la propria attività alla semplificazione dei procedimenti amministrativi e ai principi di efficacia e di efficienza della vigilanza sanitaria.
2. La Giunta Regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce:
 - a) i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori;
 - b) i requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale e, sentite le categorie, le relative norme gestionali;
 - c) i requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle autorimesse;
 - d) i requisiti strutturali, gestionali e professionali per l'esercizio dell'attività funebre;
 - e) le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri;

f) l'elenco delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione.

Articolo 4

Compiti dei Comuni

1. Il Comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri Comuni, di cimiteri e di crematori ed in particolare:
 - a) rilascia le autorizzazioni previste dalla presente legge;
 - b) assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento di riti funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;
 - c) adotta il regolamento di polizia mortuaria;
 - d) assicura il trasporto funebre in caso di indigenza dei defunti o di stato di bisogno della famiglia o di disinteresse da parte dei familiari, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico con le modalità previste all'articolo 20 della presente Legge.
2. In particolare il regolamento di polizia mortuaria:
 - a) stabilisce l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali e delle sale del commiato;
 - b) definisce i turni di rotazione, dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione;
 - c) fissa le modalità e la durata delle concessioni e le tariffe delle sepolture private;
 - d) disciplina le attività funebri e le condizioni di esercizio del servizio di trasporto funebre in applicazione delle disposizioni regionali;
 - e) fissa le prescrizioni relative all'affidamento e alle caratteristiche delle urne cinerarie;
 - f) stabilisce le caratteristiche della camera mortuaria cimiteriale, dell'ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione.
3. Sono funzioni amministrative del Comune che per gli aspetti igienico sanitari si avvale dell'Azienda Sanitaria Locale:
 - a) l'ordine e la vigilanza sull'attività funebre;
 - b) la verifica annuale della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare l'attività funebre;
 - c) l'ordine e la vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e di ossa.

Articolo 5

Compiti delle Aziende Sanitarie Regionali

1. L'Azienda Sanitaria Regionale:
 - a) assicura il servizio di medicina necroscopica di cui all'articolo 10;

- b) impartisce prescrizioni a tutela della salute pubblica, in particolare nei casi previsti agli articoli 52 e 53;
- c) esercita le funzioni di vigilanza per gli aspetti igienico sanitari;
- d) rilascia i pareri, le certificazioni e i nullaosta previsti dalla presente legge.

Articolo 6

Attività funebre

1. Per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta, le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative pertinenti all'attività funebre, in qualità di agenzia d'affari di cui all'articolo 115 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1031, n.773 e successive modificazioni;
- b) fornitura di cofani funebri e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
- c) trasporto di salma e di cadavere, di resti mortali, di ceneri e di ossa umane;
- d) cura, composizione e vestizione di salme e di cadaveri ivi compresi gli interventi di tanatocosmesi.

2. L'attività funebre è consentita unicamente a ditte individuali o società di persone o di capitali in possesso dell'apposita autorizzazione rilasciata dal Comune ove esse hanno le proprie sedi, previo accertamento dei requisiti come di seguito indicati:

- a) disponibilità permanente e continuativa di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, quali:
 - 1) almeno un carro funebre in proprietà, ovvero acquisito mediante contratto di noleggio per un periodo minimo di 3 anni ovvero contratto di leasing, in grado di circolare senza limitazioni nel rispetto delle disposizioni in materia di emissioni in atmosfera;
 - 2) un'autorimessa attrezzata per ogni Comune, con popolazione superiore ai 25.000 abitanti, in cui è rilasciata l'autorizzazione per la sanificazione e il ricovero di almeno un carro funebre in regola con le disposizioni di legge;
 - 3) una sede o filiale, dotata di area riservata e di spazio espositivo, idonea alla trattazione degli affari amministrativi, alla vendita di cofani ed altri articoli funebri e ad ogni altra attività inerente al funerale, ubicata in ogni Comune ove si richiede l'autorizzazione e regolarmente aperta al pubblico;
 - 4) disponibilità diretta:
 - i) un direttore tecnico, in possesso dei requisiti formativi, occupato continuativamente con regolare contratto di lavoro con il soggetto richiedente l'autorizzazione, anche coincidente con il legale rappresentante o titolare dell'impresa, dotato di poteri direttivi e responsabile dell'attività funebre;
 - ii) un addetto anch'esso abilitato alla trattazione delle pratiche amministrative e trattazione degli affari, in possesso dei requisiti formativi ed occupato continuativamente con regolare contratto di lavoro con il soggetto richiedente l'autorizzazione;

5) disponibilità continuativa di ulteriore personale stabilmente occupato con funzioni di necroforo, con minimo di 4 addetti, con regolare contratto di lavoro nelle forme consentite dalla legge stipulato direttamente con il soggetto richiedente l'autorizzazione ed in possesso di previsti requisiti formativi in attinenza alle specifiche mansioni svolte. Il personale di cui al punto 4 lettere i) e ii), qualora svolgente funzione, può essere computato nel numero dei 4 necrofori di cui al presente punto 5);

6) per l'apertura di ulteriori sedi commerciali o filiali, i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre per ogni sede che abbia i medesimi requisiti previsti per la sede principale di un ulteriore addetto alla trattazione degli affari quale responsabile commerciale, occupato continuativamente con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il soggetto richiedente l'autorizzazione, in possesso dei requisiti formativi previsti e distinto dal personale già computato presso la sede principale.

b) i requisiti di cui alla lettera a), punti 1) 2) e 5), relativi ad autorimessa, carro funebre e personale necroforo, si intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità venga acquisita anche attraverso contratti di appalto o di fornitura di durata e di contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale, e comunque per almeno un triennio, con un altro soggetto in possesso dell'autorizzazione all'attività funebre o ricorrendo all'attivazione di processi di integrazione come la costituzione di consorzi o di società consortili ai sensi del codice civile. Tali contratti, regolarmente registrati e depositati presso il Comune autorizzante, devono esplicitare i compiti dei soggetti che, attraverso le forme contrattuali suddette, garantiscono in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene, di sicurezza e del lavoro. Qualora i requisiti di cui alle lettere a), punti 1), 2) e 5) siano ottenuti con le suddette forme contrattuali, deve esserne effettuata comunicazione ai comuni in cui si trovano le sedi e data evidenza alla clientela e nell'atto del conferimento del mandato allegando specifica documentazione comprovante la sussistenza degli impegni contrattuali in essere.

c) I soggetti che intendono garantire il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi per svolgere l'attività funebre ad altri esercenti con i contratti di cui sopra, dovranno dimostrare la disponibilità diretta e continuativa dei requisiti strutturali ed organizzativi congrui al volume di lavoro richiesto, con un minimo di numero dieci addetti necrofori ed numero tre carri funebri, in base ad un criterio di proporzionalità relativa ai contratti stipulati. Tali soggetti dovranno essere in possesso anche di regolare certificazione di qualità.

d) Tali soggetti dovranno possedere per ogni quattro contratti sottoscritti, ulteriori rispetto ai primi dodici, almeno quattro addetti assunti con regolare contratto di lavoro continuativo e un'auto funebre, oltre la dotazione minima prevista nella lettera c).

e) Presso la Regione Liguria è istituito un elenco delle imprese, autorizzate, dei direttori tecnici e degli addetti necrofori con regolare attestato formativo, consultabile con strumenti di ricerca telematici.

3. L'attività funebre in qualsiasi forma esercitata, è preclusa alle persone dichiarate fallite o incorse in alcuno dei provvedimenti di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo che sia intervenuta riabilitazione, nonché a chi abbia riportato:

a) condanna definitiva per uno dei reati di cui al Libro secondo, Titolo VIII, Capo II del Codice penale;

b) condanna definitiva per reati non colposi, a pena detentiva superiore a tre anni;

c) condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;

d) condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte ovvero dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

e) sottoposizione alle misure previste dal codice delle leggi anti mafia e delle misure di prevenzione di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

f) contravvenzioni accertate e definitive per violazioni al codice del consumo di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

g) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa.

4. Le condizioni ostantive di cui al comma 6 si applicano al titolare, al legale rappresentante, al direttore tecnico, all'addetto alla trattazione degli affari responsabili delle sedi o filiali.

5. E' vietata l'intermediazione nell'attività funebre intesa come mero procacciamento di clientela e l'integrale devoluzione dello svolgimento del servizio a favore di un altro soggetto autorizzato.

6. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, per la vendita di casse ed articoli funebri e per ogni altra attività connessa al funerale si svolge nelle sedi e filiali o, su richiesta degli interessati, presso la residenza/domicilio del defunto o degli aventi diritto. L'attività per il conferimento dell'incarico non può svolgersi all'interno di strutture sanitarie e socio-assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private.

7. E' fatto assoluto divieto di proporre ed acquisire incarichi in ordine ad attività funebri, di proporre servizi e forniture concernenti l'attività di pompe funebri o di trasporto funebre e l'attività marmorea e lapidea cimiteriale:

a) all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, ivi comprese le residenze per anziani e altre strutture sociosanitarie, socio-assistenziali e residenziali, nonché i relativi servizi mortuari;

b) all'interno di obitori e dei locali di osservazione delle salme;

c) all'interno dei cimiteri.

8. L'attività funebre è incompatibile con la gestione di camere mortuarie, di obitori e locali di osservazione pubblici, con attività sanitarie e parasanitarie e con la gestione di cimiteri.

9. I contratti in essere al comma 8 cesseranno al termine di mesi 12 dalla pubblicazione della presente legge. Le imprese che svolgono l'attività funebre non possono svolgere, anche per

tramite di proprio personale, attività di Trasporto Sanitario Semplice, Trasporto Sanitario e Soccorso Sanitario Extraospedaliero (DGR n. 5165 del 16/05/2016).

10. Nello svolgimento di attività funebre, fatta salva la promozione commerciale e da ricorrenza mediante oggettistica di valore trascurabile, chiunque propone od offre direttamente o indirettamente o sollecita, od accetta, la proposta o l'offerta per provvigioni, regali di valore o vantaggi di qualsiasi natura ed importo per ottenere o per dare informazioni o facilitazioni ed a consentire la realizzazione di uno o più servizi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 12.500,00 a 25.000,00 euro. In caso di recidiva si può procedere alla sospensione dell'attività funebre da uno a tre mesi e per casi particolarmente gravi può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Articolo 7

Requisiti formativi per gli addetti e requisiti minimi dei relativi corsi formativi

1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente Legge Regionale, la Giunta regionale con specifica delibera definisce le specifiche delle figure professionali, i contenuti formativi relativi alle varie figure professionali di seguito specificate e definisce i contenuti degli stessi.
2. Le figure professionali interessate dalla presente disciplina sono:
 - a) per il settore funebre:
 - 1) Responsabile della conduzione dell'attività e addetto alla trattazione degli affari.
 - 2) Operatore funebre, necroforo, addetto al trasporto.
 - b) Per il settore cimiteriale:
 - 1) Addetto cimiteriale o necroforo.
 - 2) Direttore cimiteriale.
 - 3) Operatori addetti alla conduzione di impianti di cremazione.
3. La durata dei percorsi è così definita:
 - a) n.60 ore per la figura di Responsabile della conduzione di attività e di Addetto alla trattazione degli affari di cui n. 36 ore costituiranno il percorso di base;
 - b) n.36 ore per l'Operatore funebre o necroforo o addetto al trasporto, di contenuto identico al percorso di base di cui sopra;
 - c) n.24 ore addetto cimiteriale o necroforo;
 - d) n.60 ore direttore cimiteriale;
 - e) n.36 ore per gli Operatori addetti alla conduzione di impianti di cremazione.
4. Tutte le figure professionali hanno specifici programmi formativi da svolgere. I corsi saranno erogati da enti di formazione accreditati presso Regione Liguria o Associazioni del settore.
5. Il possesso dei requisiti formativi per lo svolgimento dell'attività funebre costituisce prerequisito per l'esercizio dell'attività funebre.
6. Tutti gli addetti operanti nel settore alla data di entrata in vigore della presente legge, in grado di dimostrare una continuità lavorativa superiore a 10 anni nell'arco degli ultimi 20 anni,

in qualità di titolare o dipendente con regolare e continuativo rapporto di lavoro, la durata dei percorsi formativi di cui al punto 3 del presente articolo sono ridotti nella misura del 50%.

7. Presso la Regione viene istituito un elenco delle imprese autorizzate a svolgere attività funebre, dei responsabili e degli addetti con regolare attestato formativo, consultabile con strumenti di ricerca telematici.

8. Per gli addetti che non abbiano maturato esperienze nel settore, costituiscono pre-requisiti specifici di ammissione ai corsi:

a) per il Responsabile della conduzione dell'attività: obbligo scolastico assolto;

b) per l'Addetto alla trattazione degli affari: obbligo scolastico assolto;

c) per l'Operatore funebre o necroforo: obbligo scolastico assolto;

d) per gli Operatori addetti alla conduzione di impianti di cremazione: obbligo scolastico assolto.

9. Ammissione agli esami: nell'ambito dell'attività formativa indicata nel presente articolo è ammesso all'esame finale chi ha frequentato almeno il 75% delle previste ore complessive.

10. Per i corsi di Responsabile della conduzione dell'attività e Addetto alla trattazione degli affari, è prevista una verifica finale di fronte a commissione esterna, di cui farà parte almeno un membro rappresentante di una delle Federazioni del comparto funerario italiano di estensione nazionale.

11. Le modalità di svolgimento dei corsi e le modalità di verifica dell'apprendimento sono definite con la delibera della Giunta Regionale di cui al comma 1 del presente articolo da emanarsi entro 12 mesi.

CAPO II

Definizioni, adempimenti e trattamenti conseguenti alla morte

Articolo 8

Accertamento di morte

1. Dopo la dichiarazione o l'avviso di morte, secondo le modalità stabilite dalle norme sull'ordinamento di stato civile, il medico necroscopo procede all'accertamento della morte e redige il certificato necroscopico.

Articolo 9

Denuncia della causa di morte

1. La denuncia della causa di morte di cui all'articolo 103 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1255 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" è fatta dal medico curante entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso.

2. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

3. I medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico hanno l'obbligo di denuncia della causa di morte.

Articolo 10

Medico necroscopo

1. Le funzioni di Medico necroscopo sono svolte da medici individuati dall'ASL tra i medici dipendenti o convenzionati con il servizio sanitario regionale, in modo che siano assicurate la tempestività e l'ottimale distribuzione territoriale del servizio.
2. Negli ospedali la funzione del medico necroscopo è svolta dal Direttore Sanitario o da un medico da lui delegato.
3. La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 8, 9 e 10 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e comunque non oltre le trenta ore.

Articolo 11

Periodo di osservazione

1. Il periodo di osservazione è il periodo in cui la salma viene mantenuta in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza.
2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattrore. In caso di decapitazione, maciullamento o putrefazione non è prescritto alcun periodo di osservazione, ovvero laddove l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio ne ravveda l'esigenza.
3. L'osservazione del cadavere può essere svolta, conformemente alla scelta dei congiunti o degli altri aventi titolo:
 - a) presso la residenza/domicilio del defunto o degli aventi titolo, salvo che l'abitazione venga dichiarata inadatta dall'Azienda Sanitaria Locale;
 - b) presso la struttura obitoriale della struttura ospedaliera pubblica o privata accreditata;
 - c) presso la casa funeraria.
4. Durante il periodo di osservazione il cadavere non può essere sottoposto a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera, ad autopsia e chiuso in cassa.
5. La sorveglianza del cadavere può essere assicurata anche attraverso apparecchiature di rilevazione e di segnalazione a distanza.

Articolo 12

Trasferimento durante il periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione e indipendentemente che sia avvenuto l'accertamento di morte, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, il defunto può essere trasferito al proprio domicilio/residenza o nell'abitazione di un avente titolo, alla struttura obitoriale, al deposito di

osservazione o alla casa funeraria a seguito della certificazione rilasciata dal medico intervenuto, dal direttore sanitario o suo delegato oppure dal medico curante, che escluda il rischio per la salute pubblica. Tale certificazione è titolo sufficiente e valido per eseguire il trasferimento del defunto dal luogo di decesso al luogo di osservazione. Tali luoghi possono essere siti anche in Comune diverso all'interno dell'intero territorio regionale.

2. L'impresa funebre che esegue il trasferimento di cui al comma precedente, comunica tempestivamente all'Ufficiale di stato civile e all'Azienda Sanitaria Locale competente la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione.

3. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione defunto è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

Articolo 13

Rinvenimento di cadavere, di resti mortali e di ossa umane

1. Nel caso di rinvenimento di cadavere, di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta informa immediatamente il Comune, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Azienda Sanitaria Locale.

Articolo 14

Tanatoprassi

1. I trattamenti di tanatoprassi possono essere eseguiti su richiesta dei familiari nel rispetto delle norme nazionali.

2. Sono consentiti trattamenti di imbalsamazione nei limiti e secondo modalità stabilite dalla normativa vigente.

Articolo 15

Rilascio di cadaveri a scopo di studio

1. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al Comune, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.

CAPO III

Servizio obitoriale, casa funeraria e sala del commiato

Articolo 16

Strutture obitoriali e deposito di osservazione

1. Nel deposito di osservazione sono ricevute e tenute in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Le strutture obitoriali sono finalizzate all'assolvimento delle seguenti funzioni:
- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico conservativo;
 - c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.
3. Nell'ambito delle strutture sanitarie o socio-assistenziali sono presenti i locali destinati a ricevere le persone decedute all'interno delle stesse.

Articolo 17

Casa funeraria

1. Per casa funeraria si intende la struttura gestita da soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività funebre, in possesso diretto dei requisiti di cui all'art. 6, nella quale, a richiesta dei familiari dei defunti, sono ricevute, custodite ed esposte le salme di persone decedute (previa certificazione medica che escluda rischi per la salute pubblica o ipotesi di reato) presso le abitazioni, le strutture ospedaliere, socio sanitarie e socio assistenziali e/o altri locali pubblici o privati, per l'osservazione, per le eventuali attività di tanatoprassi consentite dalla normative vigente, la vestizione, la composizione della salma, la custodia e l'esposizione del cadavere oltre le attività di onoranze funebri di commemorazione e commiato del defunto.
2. In presenza dei requisiti previsti dalla presente legge la casa funeraria può svolgere la funzione di sala del commiato in appositi locali a tale scopo esclusivamente adibiti nell'ambito della struttura.
3. Il Comune territorialmente competente autorizza la realizzazione e la gestione della casa funebre ed il gestore definisce gli orari di apertura, in funzione dei servizi funebri e delle condizioni di accessibilità da garantire.
4. Le dotazioni strutturali ed impiantistiche della casa funeraria devono essere conformi alle caratteristiche igienico sanitarie previste dalle norme nazionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, come specificato nell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 37 del 14 Gennaio 1997, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997 ed integrati da quanto previsto dalla presente legge e sono le seguenti:

- a) locale di osservazione o di sosta delle salme;
 - b) camera ardente o sala di esposizione;
 - c) locale per la preparazione dei defunti;
 - d) servizi igienici per il personale;
 - e) servizi igienici per i dolenti;
 - f) sala per onoranze funebri al feretro;
 - g) almeno due celle frigorifere;
 - h) deposito per i materiali;
 - i) sistemi di sorveglianza continuativa, anche a distanza per rilevare eventuali manifestazioni di vita della salma posta in osservazione.
5. Non devono essere ubicate all'interno e nell'area di 150 metri dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dei cimiteri e dei crematori, nonché delle strutture socio – sanitarie e socio assistenziali con disponibilità maggiore di 20 posti letto.
6. In termini di accessibilità devono essere consentite l'entrata e l'uscita autonome senza interferenze rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura. Deve essere previsto l'accesso esterno per i visitatori separato.
7. Non possono essere convenzionate con strutture sanitarie pubbliche e private, strutture socio-sanitarie e socio assistenziali per la fornitura dei propri servizi.
8. E' compito del Comune vigilare sull'attività di cui al presente articolo, secondo principi uniformi stabiliti con normativa statale eventualmente integrati con normativa regionale avvalendosi delle Aziende Sanitarie Locali per gli aspetti igienico sanitari.
9. Presso le case funerarie possono sostare per brevi periodi i feretri sigillati in attesa del completamento del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione o cremazione, anche dopo la celebrazione delle esequie.

Articolo 18

Sala del commiato

1. La sala del commiato è la struttura gestita da soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività funebre, in possesso diretto dei requisiti previsti di cui all'art. 6, destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato. Per feretro si intende il cofano sigillato contenente il cadavere destinato alla sepoltura o cremazione.
2. La struttura deve avere destinazione d'uso esclusivo e rispondere ai seguenti requisiti:
- a) locali al piano terra e direttamente comunicanti con l'esterno ovvero anche a piani superiori purché dotati di vie di fuga dedicate, prive di barriere architettoniche e determinate in base all'affollamento massimo dei locali asserviti;
 - b) assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente in materia;
 - c) altezza libera interna non inferiore a m 3,00, fatte salve diverse previsioni stabilite dai regolamenti edilizi locali in relazione a situazioni geografiche particolari;

- d) impianto di condizionamento idoneo ad assicurare condizioni microclimatiche confortevoli;
 - e) servizi igienici per il pubblico accessibili e attrezzati anche per i portatori di handicap;
 - f) dotazione di arredi adeguati all'accogliimento del feretro e dei partecipanti.
3. Non costituisce sala dei commiato il locale destinato alla sosta temporanea del feretro per il tributo di speciali onoranze.
4. L'accertamento dei requisiti igienico sanitari e l'idoneità dei locali spettano all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
5. Non devono essere ubicate all'interno e nell'area di 150 metri dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dei cimiteri e dei crematori, nonché delle strutture socio - sanitarie e socio assistenziali con disponibilità maggiore di 20 posti letto.

CAPO XV

Trasporto funebre

Articolo 19

Definizione di trasporto funebre

1. Costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo del decesso o di accertamento, o di rinvenimento, fino ai luoghi di sepoltura o di cremazione.
2. Il trasferimento del paziente deceduto in una struttura sanitaria o socio-assistenziale, dal reparto ove è avvenuto decesso alla struttura interna, con funzione di servizio obitorioale, non costituisce trasporto funebre ed è svolto unicamente da personale della struttura, che non possa essere messo in relazione con titolare di attività funebre.
3. Ogni cadavere, trascorso il periodo di osservazione di cui all'articolo 12, qualunque sia la sua destinazione, è chiuso in cassa individuale; la madre e il neonato, deceduti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa.
4. Il Comune può richiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione o tramite bandi di affidamento:
 - a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
 - b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 4 restano a carico del Comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto.
6. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi il richiede o li dispone.
7. Il trasporto funebre non può essere gravato di alcun diritto fisso e le domande e le autorizzazioni al medesimo sono esenti da bolli.

Articolo 20

Caratteristiche delle casse

1. Le caratteristiche delle casse per quanto attiene alle esigenze di tenuta e di resistenza meccanica, di biodegradabilità e di combustibilità, ai fini del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione o della cremazione all'interno del territorio regionale, debbono rispondere alle disposizioni nazionali in materia.
2. In caso di cremazione, devono essere utilizzati feretri in legno od altri materiali realizzati nel rispetto delle norme UNI 11519-11520 relative agli standard di costruzione di cofani funebri.

Articolo 21

Iniezioni conservative

1. Per il trasporto del cadavere da Comune a Comune, non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria".
2. Il trattamento di cui al comma 1 è effettuato quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero, ovvero quando prescritto dal medico necroscopo.
3. Il trattamento antiputrefattivo, quando prescritto ai sensi del comma 2, è effettuato da personale dell'impresa funebre, che provvede al confezionamento del feretro, appositamente formato previo frequenza di specifici corsi definiti ed approvati dalla Giunta Regionale. In alternativa tale trattamento viene effettuato da personale a ciò delegato dall'Azienda Sanitaria Locale.

Articolo 22

Responsabilità del trasporto di cadavere e di resti mortali

1. Il trasporto funebre è servizio di interesse pubblico ed è svolto dai soggetti autorizzati dal Comune ai sensi dell'articolo 24.
2. L'addetto a tale trasporto è incaricato di pubblico servizio.
3. All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti. redigendo apposito verbale predisposto dalla Giunta Regionale.

Articolo 23

Trasporto di ossa e di ceneri

1. Il trasporto di ossa e di ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di cadavere o di resti mortali e non necessita dell'impiego del carro funebre.
2. Il trasporto di ossa e ceneri è autorizzato dal Comune.

Articolo 24

Autorizzazione al trasporto funebre

1. Il trasporto funebre è autorizzato dal Comune dove sia avvenuto il decesso nel rispetto delle norme nazionali vigenti.

Articolo 25

Mezzi di trasporto funebre e relative rimesse

1. Il trasporto funebre deve essere svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati.
2. Tutti gli automezzi e gli accessori devono essere tenuti in buona efficienza, conservati e mantenuti con cura, provvedendo di volta in volta alle necessarie riparazioni, sostituzioni e rinnovi in modo che il trasporto funebre possa svolgersi nel modo più decoroso.
3. Gli automezzi devono essere in perfette condizioni d'uso, sia per quanto concerne il funzionamento che per la sicurezza ed essere in regola con le vigenti disposizioni.
4. Le auto funebri devono essere inoltre dotate di un comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida, rivestito internamente di lamiera metallica o di altra materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile ed attrezzate con idonei sistemi che impediscano lo spostamento del feretro durante il trasporto.
5. Il titolare dell'attività deve disporre del libretto sanitario del mezzo attestante l'idoneità dello stesso validato, all'atto di messa in servizio, dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio. Il mantenimento nel tempo delle caratteristiche di idoneità e dall'assenza di avvenute variazioni strutturali deve essere autocertificato, annualmente, dal titolare dell'attività su apposito modello elaborato dalla Giunta regionale, di cui all'art. 3 lett. j), da trasmettere all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
6. Il titolare dell'attività, tuttavia, può chiedere all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, la validazione annuale dei libretti dei mezzi adibiti a trasporto funebre. Nel caso, l'Azienda in questione, a seguito di sopralluogo e in base all'evidenza riscontrata, vidimerà i singoli libretti oggetto di richiesta ovvero indicherà le prescrizioni per una successiva verifica. Ogni richiesta di verifica è soggetta alle vigenti tariffe applicate dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
7. La pulizia e sanificazione dei mezzi funebri possono essere esternalizzate tramite specifico contratto con aziende specializzate da tenere presso le rimesse a dimostrazione che pulizia e sanificazione di detti mezzi siano assicurate.

Articolo 26

Prodotti del concepimento

1. L'Azienda Sanitaria Locale rilascia il nulla osta al trasporto, al seppellimento o alla cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'Ufficiale dello stato civile, per i quali i genitori chiedano la sepoltura nel cimitero o la cremazione.
2. Il trasporto di cui al comma 1 può essere effettuato a cura dei familiari con mezzi propri.

CAPO V
Trasporto internazionale

Articolo 27
Trasporto funebre tra Stati

1. I trasporti funebri da o per uno degli Stati aderenti all'accordo stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937, approvato e reso esecutivo in Italia con Regio Decreto 10 luglio 1937, n. 1379 "Approvazione dell'accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937" sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detto accordo.
2. I cadaveri devono essere accompagnati dal passaporto mortuario prevista dall'accordo medesimo; tale passaporto è rilasciato, per l'estradizione dal territorio nazionale, dal Comune di partenza e per l'introduzione nel territorio nazionale, dall'autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato.
3. Per l'introduzione dei cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti all'accordo di cui al comma 1, l'interessato alla traslazione presenta all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata dalla documentazione definita dal Ministero della salute. Il Comune dove è diretto il cadavere concede l'autorizzazione informando l'autorità consolare.
4. Per l'estradizione, l'autorizzazione è rilasciata dal Comune di partenza, previa nulla osta dell'autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto. Le caratteristiche della cassa, come definite dalle disposizioni nazionali ai fini del trasporto all'estero, sono certificate dall'Azienda Sanitaria Locale.

CAPO VI
Cimiteri e destinazione dei cadaveri e delle ceneri

SEZIONE I
Costruzione, requisiti, servizi dei cimiteri

Articolo 28
Costruzione dei cimiteri

1. Ai sensi dell'articolo 337 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie", ogni Comune ha l'obbligo di realizzare almeno un cimitero.

2. Il Comune, nella pianificazione dei cimiteri, tiene conto del fabbisogno di sepolture per il numero corrispondente ad almeno tre turni di rotazione per le inumazioni e a due turni di rotazione per le tumulazioni.
3. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione dei cimiteri è disposta dal Comune previa parere dell'Azienda Sanitaria Locale.

Articolo 29

Gestione dei cimiteri

1. Il Comune, laddove non intenda procedere alla gestione diretta, può affidare la gestione dei cimiteri pubblici, con eccezione della tenuta dei registri amministrativi e delle attività connesse, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.
2. I Comuni, previa ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, con provvedimento a cui assicurare la necessaria pubblicità, possono stabilire con atto motivato da comunicare alla Regione, se e quali attività tra quelle previste dall'art. 2 comma 1 punto 2 lettera d) della presente legge possono essere realizzate dalle aziende svolgenti attività funebre a completamento del servizio prestato.
3. Per gestione cimiteriale si intende l'accettazione e la custodia dei cadaveri o dei feretri al termine del servizio funebre, la relativa custodia, la tenuta dei registri amministrativi e la trasmissione documentale con il comune di riferimento, la gestione delle inumazioni, la vigilanza e la manutenzione del verde e delle aree comuni, la gestione delle concessioni cimiteriali e le esumazioni ordinarie.
4. La gestione dei cimiteri pubblici è incompatibile con l'attività funebre e con l'attività commerciale marmorea e lapidea.
5. Tutti i cimiteri assicurano un servizio di custodia; il responsabile del servizio conserva per ogni cadavere l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale di stato civile e annota su apposito registro i dati riguardanti ogni cadavere inumato, tumulato e cremato, nonché le relative variazioni.
6. Laddove gli aventi titolo ne facciano espressa richiesta scritta al Comune è loro libera facoltà di indicare una società marmista, edile o funebre a cui affidare la chiusura del loculo purché abilitata da Comune stesso per l'esecuzione dei lavori cimiteriali.
7. Le attività di edilizia all'interno delle aree cimiteriali devono essere autorizzate dal Comune stesso previo presentazione della documentazione inerente all'azienda che intende esercitare in area demaniale comunale.

Articolo 30

Area di rispetto

1. L'area di rispetto, definita dall'articolo 338 del Regio Decreto n. 1265/1934, come modificato dall'articolo 4 della Legge 30 marzo 2001, n.130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" e dall'art. 28 della Legge 1° agosto 2002, n.166 "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti" è individuata considerando:

- a) la necessità di parcheggi e di servizi per frequentatori;
- b) la necessità di ampliamento in relazione al numero di abitanti;
- c) la presenza di servizi ed impianti tecnologici all'interno del cimitero con le relative distanze di rispetto.

Articolo 31

Requisiti minimi

1. In ogni cimitero pubblico sono presenti almeno:
 - a) un campo di inumazione;
 - b) un campo di inumazione speciale;
 - c) una camera mortuaria;
 - d) un ossario comune;
 - e) un cinerario comune.
2. In relazione alle richieste della popolazione e secondo le tradizioni locali, nel cimitero sono realizzati:
 - a) loculi per la tumulazione di feretri;
 - b) celle per la conservazione di cassette ossario;
 - c) celle per la conservazione di urne cinerarie;
 - d) uno spazio per la dispersione delle ceneri.

Articolo 32

Camera mortuaria

1. La camera mortuaria è il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione.

Articolo 33

Ossario comune

1. L'ossario comune è il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai familiari per la collocazione in altra sepoltura.

Articolo 34

Cinerario comune

1. Il cinerario comune è destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non siano richieste dai familiari per altra collocazione.

SEZIONE II

Inumazioni e tumulazioni cimiteriali

Articolo 35

Diritto di sepoltura

1. Nei cimiteri pubblici devono essere ricevuti:
 - a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel Comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio-assistenziali situate fuori del Comune;
 - d) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
 - e) i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi di cui all'articolo 26.

Articolo 36

Identificazione della sepoltura

1. Ogni feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto.
2. Ogni sepoltura, sia in caso di inumazione che in caso di tumulazione, è dotata di un sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici.

Articolo 37

Inumazione

1. L'inumazione è la sepoltura nel terreno, in fossa avente le caratteristiche definite dal regolamento di polizia mortuaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere, tempo definito in via ordinaria in dieci anni.
2. I campi di inumazione devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica.
3. I campi di inumazione in relazione alla loro dimensione sono suddivisi in quadri il cui utilizzo avviene procedendo senza soluzione di continuità, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale.
4. I campi di inumazione speciale sono destinati alla inumazione dei feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie al fine della completa mineralizzazione dei resti mortali; il periodo di rotazione del terreno dei campi di inumazione speciale può essere abbreviato a cinque anni.

Articolo 38

Tumulazione

1. La tumulazione del feretro è la collocazione dello stesso in loculo avente le caratteristiche definite dal regolamento di polizia mortuaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), per esservi conservato per un periodo di almeno venti anni.
2. La tumulazione avviene a richiesta degli interessati, secondo la normativa vigente in materia di concessioni pubbliche.
3. E' ammessa la realizzazione di loculi areati.

Articolo 39

Sepoltura privata nel cimitero

1. Il Comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per sepolture individuali, familiari e collettive.
2. Alle sepolture private si applicano le disposizioni generali stabilite per le inumazioni, le tumulazioni, le esumazioni e le estumulazioni nelle altre aree cimiteriali.
3. Non può essere fatta concessione di aree pubbliche per sepolture private a persone o ad enti con fini di lucro.

SEZIONE III

Esumazioni ed estumulazioni

Articolo 40

Esumazioni

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dall'inumazione, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedano la presenza di operatori sanitari.
2. In relazione alle specifiche caratteristiche geofisiche del terreno di ciascun cimitero o campo di inumazione e previa parere favorevole dell'Azienda Sanitaria Locale, il Comune può stabilire un tempo di rotazione minore o maggiore.
3. Le esumazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere del turno ordinario, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal Comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'Azienda Sanitaria Locale.
4. I resti mortali esumati sono reinumati in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere o cremati.

Articolo 41

Estumulazione

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.
2. I resti mortali estumulati, compresi quelli delle sepolture private, sono inumati in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere o cremati.

3. Le estumulazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere della concessione, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal Comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'Azienda Sanitaria Locale.

Articolo 42

Destinazione delle ossa e dei resti mortali

1. Le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione, che si rinvergono in occasione delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie, sono raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi hanno interesse non richiedano di deporle nelle celle di cui all'articolo 31, comma 2, lettera b). In questo caso le ossa sono raccolte in cassetta con gli estremi identificativi del defunto. E' altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti.
2. Il Comune può disporre la cremazione delle ossa raccolte nell'ossario comune o ad esso destinate e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della Legge n. 130/2001.

SEZIONE IV

Tumulazioni extracimiteriali

Articolo 43

Cappella privata fuori del cimitero

1. La costruzione delle cappelle private non aperte al pubblico previste dall'articolo 340, secondo comma, del Regio Decreto n. 1265/1934, destinate alla sepoltura di cadaveri di resti mortali fuori del cimitero, ovvero la conversione a tale uso di cappelle esistenti, è autorizzata dal Comune.
2. Le cappelle devono essere circondate da una zona di rispetto di proprietà dei soggetti titolari delle cappelle stesse, non inferiore a quella definita per i cimiteri, gravata da vincolo di inedificabilità e di inalienabilità.

Articolo 44

Tumulazione privilegiata in luoghi diversi

1. La tumulazione privilegiata è la tumulazione del cadavere o dei resti mortali in luoghi al di fuori del cimitero, diversi dalle cappelle private di cui all'articolo 43, per onorare la memoria di chi ha acquisito in vita eccezionali benemerienze o quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune sulla base di specifiche definite dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera f).
3. La tumulazione privilegiata di cadavere è effettuata decorsi almeno cinque anni dalla morte.

SEZIONE V
Cremazione e destinazione delle ceneri

Articolo 45
Cremazione

1. La cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere, tramite un procedimento termico, in ceneri.
2. Ogni feretro è avviato singolarmente alla cremazione.

Articolo 46
Crematori

1. I crematori pubblici sono realizzati nell'ambito dell'area cimiteriale e sono gestiti dal Comuni, anche in associazione, direttamente o affidati a terzi nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.
2. Il soggetto titolare dell'impianto ed il soggetto gestore non possono svolgere congiuntamente attività funebre se non garantendo un'effettiva separazione societaria, organizzativa ed operativa e con proprietà diverse.

Articolo 47
Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall'articolo 3 della Legge n. 130/2001.
2. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1.
3. I defunti portatori di pacemaker non alimentati con batterie a radio nuclidi possono essere avviati a cremazione senza procedere al preventivo espianto dello stesso. Qualora risultasse necessario rimuovere il pacemaker dal defunto, tale operazione spetta a personale sanitario che interviene sia a domicilio, casa funeraria sia in ambiente nosocomiale. Al personale sanitario intervenuto per l'espianto del pace maker spetta il corretto smaltimento del relativo rifiuto.

Articolo 48
Espressione di volontà

1. La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall'articolo 3 della legge n. 130/2001.

Articolo 49

Registro per la cremazione

1. È istituito presso ogni Comune il registro per la cremazione.
2. Nel registro è annotata la volontà di essere cremato con eventuale modalità di dispersione o affido domiciliare.
3. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del Codice civile; a tale scopo il Comune predispone un modello di dichiarazione.
4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.

Articolo 50

Consegna e destinazione finale delle ceneri

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate al cinerario comune.
2. A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione.
3. La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, ne indica la destinazione finale. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'Ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.
4. La conservazione delle urne cinerarie in cimitero può avvenire mediante collocazione nelle celle di cui all'articolo 31, comma 2, lettera c) o mediante interrimento in spazi a ciò destinati. È altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati.
5. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel registro di cui all'articolo 49 sono annotati:
 - a) il numero progressivo e data;
 - b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
 - c) modalità di espressione della volontà;
 - d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
 - e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
 - f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;
 - g) eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente e dal regolamento di polizia mortuaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).

6. Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata all'Ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione.

Articolo 51

Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'Ufficiale dello stato civile ai sensi della Legge 130/2001, è consentita:

- a) in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri;
- b) in natura;
- c) in aree private.

2. La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi, è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

3. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata, nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".

4. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

5. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.

6. Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.

CAPO VII

Norme comuni

Articolo 52

Trattamenti particolari

1. In caso di morte per malattia infettiva compresa nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f), oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, l'Azienda Sanitaria Locale detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute nelle varie fasi del procedimento.

2. Al fini di consentire quanto previsto dal comma 1, il medico che accerta tale circostanza dà tempestiva comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale e al Comune.

Articolo 53

Restrizioni allo svolgimento di onoranze funebri

1. In presenza di grave rischio per la salute pubblica il Sindaco, su proposta dell'Azienda Sanitaria Locale, può imporre particolari restrizioni fino a vietare lo svolgimento delle onoranze funebri.

Articolo 54

Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 6 comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 5.000,00.
2. Il mancato possesso dei requisiti strutturali delle case funerarie e delle sale del commiato previste dagli articoli 19 e 20 comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 10.000,00.
3. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre applicando altresì le sanzioni previste dal comma 10 dell'art. 6.
4. In caso di recidiva è altresì sospesa da uno a sei mesi, con effetto immediato, l'autorizzazione comunale all'attività funebre o al trasporto funebre. Nei casi particolarmente gravi l'autorizzazione è revocata.

Articolo 55

Regime transitorio

1. Fino alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria delle disposizioni regionali di cui all'articolo 2, continuano a trovare applicazione le normative vigenti all'entrata in vigore della presente legge.
2. Qualora il gestore del cimitero svolga anche attività funebre è d'obbligo la separazione societaria con proprietà diverse, da attuare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fatta salva l'eventuale scadenza originaria della gestione antecedente a tale data. I crematori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano realizzati fuori dal cimitero possono essere mantenuti in attività a condizione che il Comune dichiari la relativa area come area cimiteriale.
3. Le imprese che esercitano le attività di cui all'articolo 5 devono adeguarsi ai requisiti previsti dalle disposizioni regionali di cui all'articolo 2 entro i termini stabiliti dalle stesse.
4. Entro novanta giorni della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria della presente legge, i Comuni istituiscono il registro di cui all'articolo 49, adeguando i propri regolamenti alle disposizioni contenute nella presente legge.
5. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana un Regolamento di attuazione al fine di definire i requisiti dei loculi areati.
6. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria della presente, i Comuni e le Aziende Sanitarie Locali provvedono alla creazione e diffusione della modulistica uniforme in tutta la Regione Liguria adeguando i propri regolamenti alle disposizioni contenute nella presente legge.

7. Per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti, continuano ad applicarsi in materia funeraria le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e successive modificazioni.

CAPO VIII

CIMITERI PER ANIMALI D'AFFEZIONE

Articolo 56

Definizione degli animali di affezione

1. Per animali di compagnia o d'affezione si intende ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto dall'uomo per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet therapy e da riabilitazione ovvero gli animali appartenenti ad una specie abitualmente nutrita e detenuta dall'uomo a fini diversi dal consumo o dell'allevamento.
2. Si definiscono animali di piccola-media taglia quelli di peso inferiore ai 40 kg. I limiti di taglia per l'accettazione delle spoglie sono non oltre cm 160 di lunghezza e non oltre Kg 110 di peso. Animali di taglia superiore dovranno essere preventivamente inceneriti presso idonea struttura autorizzata.

Articolo 57

Realizzazione di strutture cimiteriali

1. I cimiteri per gli animali d'affezione possono essere realizzati sia da enti pubblici sia da associazioni o da privati, previa autorizzazione del Comune di riferimento, in ambiti conformi al regolamento edilizio, acquisito il parere igienico-sanitario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.
2. I siti cimiteriali dovranno distare almeno 200 metri dal centro abitato ed essere collocati su terreno agricolo, giudicato idoneo dal Comune di riferimento in seguito ad uno studio tecnico dell'area interessata circa la natura chimico-fisica e morfologica del terreno, tenuto conto del rischio di inquinamento delle falde acquifere ed in uno con quanto previsto negli strumenti urbanistici vigenti.

Articolo 58

Sistema dei trasporti

1. L'ente pubblico, l'associazione o il privato che gestisce il sito cimiteriale deve essere registrato per il trasporto delle spoglie animali dal locale Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente. Tale servizio fornirà disposizioni relative alla pulizia e disinfezione dei veicoli utilizzati.

2. Le spoglie animali devono essere conferite al sito cimiteriale racchiuse in un contenitore biodegradabile, a perfetta tenuta, atto sia ad impedire la dispersione di liquidi e materiale biologico, nonché esalazioni moleste durante il trasporto, sul quale deve essere riportata la dizione "Sottoprodotto di origine animale di Categoria I destinato solo all'eliminazione".
3. Il trasporto al cimitero delle spoglie, dei resti mortali, dei resti mineralizzati e delle ceneri può avvenire anche a cura dei proprietari/conferitori degli animali, che si potranno avvalere di qualsiasi mezzo, purché utilizzino idoneo contenitore.
4. Le spoglie e i sottoprodotti animali, da chiunque trasportati, devono essere accompagnati da certificazione medica veterinaria riportante il Comune in cui l'animale è deceduto, che costituisce autorizzazione al trasporto e che escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o ad altri animali di cui al Regolamento di Polizia veterinaria.
5. Le cassette contenenti le ceneri di animali possono essere trasportate con mezzi ordinari e da chiunque abbia interesse a trasportarle, purché le ceneri siano racchiuse in contenitori formati da qualsiasi tipo di materiale resistente ed ermeticamente chiusi, sui quali deve essere riportata la dizione "Ceneri di animale d'affezione".
6. Il confezionamento finale del feretro, qualora non realizzato ai fini del trasporto che comunque deve avvenire con contenitore a perfetta tenuta e con chiusura ermetica, può realizzarsi all'interno e a cura del cimitero.

Articolo 59

Seppellimento o incenerimento delle spoglie animali

1. Nel cimitero per gli animali sono ammessi sia il seppellimento che l'incenerimento delle spoglie animali ma non la loro tumulazione, a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o ad altri animali o denunciabili in conformità al vigente regolamento di polizia veterinaria.
2. Nel caso di incenerimento, le ceneri sono disperse sul terreno o interrate nello stesso.

Articolo 60

Fosse e sistema di seppellimento

1. Il cimitero dispone di apposite aree destinate a fosse per seppellimento delle spoglie e dei resti mortali.
2. Ogni fossa può contenere un'unica cassa ed ogni cassa può contenere un unico animale morto. Le casse devono essere di legno o materiale biodegradabile e non devono contenere casse di metallo o parti di altro materiale non biodegradabile.
3. Il fondo di ogni fossa dista non meno di m. 0,50 dal massimo livello di falda.
4. La profondità delle fosse varia da un minimo di m. 1,50 per animali di piccola-media taglia, e resti mortali, a un massimo di m. 2,00 per animali di grande taglia.
5. La copertura del terreno sopra al contenitore inserito nella fossa varia da un minimo di m. 0,70 (profondità della fossa m. 1,50) a un massimo di m. 1,50 (profondità della fossa m. 2,00),

6. Le dimensioni delle fosse variano da m. 1,10 x 0,80 (animali di piccola e media taglia) a m. 2,20 x 0,80 (animali di grande taglia); sono previste fosse di dimensioni inferiori per il seppellimento di piccoli animali (uccelli, gatti, ecc.), e resti mortali.
7. La distanza tra le fosse è minimo m. 0,50.
8. Ogni fossa è contraddistinta da un cippo con numero progressivo e targa riportante unicamente estremi identificativi dell'animale: foto dell'animale, specie e nome dell'animale, data di morte.
9. Il turno di esumazione è di 5 anni per gli animali di piccola e media taglia, e i resti mortali, di 10 anni per le spoglie degli animali di grande taglia; qualora, all'atto dell'esumazione, la carcassa non sia completamente mineralizzata si dovrà procedere alla risepoltura in terra, previa sistemazione della cassa; qualora la carcassa sia completamente mineralizzata sarà possibile cremare le ossa e le relative ceneri potranno essere sparse nello spazio appositamente destinato o consegnate, in apposite urne, al proprietario.
10. Il terreno liberato è utilizzabile per nuove sepolture.
11. I resti mineralizzati non richiesti dai proprietari degli animali sono inceneriti non individualmente.
12. I resti mortali da disseppellimento o consegnati al cimitero dai proprietari degli animali sono seppelliti o inceneriti.
13. Sono ammessi disseppellimenti straordinari in qualsiasi periodo dell'anno, disposti dall'autorità giudiziaria o, previa autorizzazione comunale a seguito di parere espresso dal Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente, richiesti dai proprietari degli animali per altra sepoltura o per incenerimento.

Articolo 61

Sistema di incenerimento

1. L'incenerimento, nei cimiteri ove previsto, deve essere realizzato con impianto di bassa capacità, per il quale non si applica la Direttiva 2000/76/CE e s.m.i.. L'impianto, installato in idonea e separata zona, all'interno dell'area cimiteriale, accoglie esclusivamente gli animali d'affezione per i quali il cimitero è destinato secondo le presenti disposizioni. Sono incenerite nell'impianto le spoglie animali, le parti anatomiche riconoscibili, i resti mortali e i resti mineralizzati.
2. L'impianto deve ottenere il riconoscimento, ai sensi dell'art. 24 del Reg. CE n. 1069/2009 e s.m.i. e deve soddisfare le condizioni generali, di funzionamento e i requisiti di cui al Regolamento UE. N. 142/2011 (Allegato III capo I e III) e s.m.i..
3. Devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - a) le spoglie e le parti animali sono incenerite il prima possibile dopo l'arrivo al cimitero e sono comunque conservate, per il tempo strettamente necessario fino all'eliminazione, all'interno dei loro contenitori, in condizioni adeguate di temperatura (cella frigo o congelatore) e in ambienti idonei di protezione da macro e microfauna;

- b) l'incenerimento si realizza introducendo, nella camera di combustione il contenitore integro ed ermeticamente chiuso;
- c) devono essere presenti dispositivi di abbattimento delle emissioni che permettono l'osservanza delle norme in materia di tutela della qualità dell'aria dagli inquinanti atmosferici.
4. Le ceneri derivate dal processo di combustione sono inserite in contenitori costituiti da materiali di varia natura, a perfetta tenuta e con chiusura ermetica, etichettati in modo da identificare la specie e le caratteristiche segnaletiche dell'animale.
5. I contenitori sono inseriti in cellette cinerarie o consegnati ai proprietari degli animali.
6. Le ceneri possono essere disperse nel terreno di apposite aree a ciò predisposte all'interno del cimitero.
7. Le ceneri possono essere disperse, a cura dei proprietari degli animali e previa autorizzazione comunale, in aree private con il consenso delle proprietà delle aree interessate e senza dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è vietata nei centri abitati, così come previsto dall'art. 3, comma 1, punto 8 del Decreto Legislativo 285/1992 e s.m.i..

Articolo 62

Registro delle sepolture

1. Il gestore del cimitero degli animali di affezione è tenuto a compilare apposito registro su cui sono annotati nome, tipo di animale e taglia, generalità del proprietario, data di accettazione, punto di inumazione o di dispersione, se si tratta di ceneri disperse, data di inumazione o dispersione, estremi delle certificazioni veterinarie acquisite, codice progressivo di identificazione.
2. Ogni anno devono essere stampate due copie del registro stesso ed inoltrate, rispettivamente, al Comune e all'Azienda Sanitaria territorialmente competente.

Articolo 63

Smaltimento dei rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti derivanti dalle operazioni di disseppellimento delle spoglie animali devono essere gestiti secondo i disposti del Regolamento CE n.1069/2009 e s.m.i.. Fatte salve le violazioni di natura penale, le violazioni al presente articolo comportano sanzioni previste dal Decreto Legislativo 1 ottobre 2012, n. 186 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento CE n. 1069/2009" e s.m.i..
2. La comunicazione di cessazione dell'attività e dismissione del cimitero deve essere indirizzata allo Sportello Unico per le Attività Produttive. L'Azienda Sanitaria territorialmente competente esprime parere in merito e fornisce le indicazioni atte alla salvaguardia della salute pubblica e del territorio.
3. La dismissione del cimitero può essere sempre effettuata se siano superati 5 anni dall'ultimo seppellimento di animali di piccola-media taglia, e 10 anni dall'ultimo seppellimento di animali di grossa taglia. Qualora sia necessaria la dismissione anticipata del cimitero rispetto ai termini di

cui al periodo precedente, le spoglie ancora presenti al momento della cessazione per cui non sia ancora scaduto il turno di esumazione, dovranno, se il proprietario ne fa richiesta, essere esumate e cremate a spese del gestore e le relative ceneri potranno essere sparse nello spazio appositamente destinato o consegnate, in apposite urne, al proprietario stesso.

4. E' a carico del gestore il completo ripristino dei luoghi.

Articolo 64

Vigilanza, controllo e sanzioni

1. Al Comune compete il controllo sul funzionamento della struttura e la vigilanza in generale sull'applicazione della presente legge, mentre si avvale del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente per territorio per la vigilanza igienico sanitaria.

2. Provvedono alla vigilanza e al controllo sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, e quindi procedendo in via autonoma all'applicazione delle sanzioni previste, la Polizia Municipale, i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, la Polizia Provinciale e i Servizi Veterinari e i Servizi di Igiene dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente.

3. La violazione alle norme contenute nella presente legge comporta, ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i., l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in essa stabilite.

4. Quando le norme della presente legge dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia associata una sanzione accessoria (obbligo di cessare un'attività o un comportamento, rimessa in pristino dei luoghi, adempimento alla prescrizione omessa, interdizione dell'attività per un determinato periodo) ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

5. Gli obblighi di cui alle citate sanzioni accessorie, qualora non sia espressamente indicato un termine per l'adempimento e qualora le circostanze lo esigano, devono essere adempiuti immediatamente. In caso di contestazione della violazione mediante notificazione, i termini per l'adempimento si computano a decorrere dalla stessa. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.

6. Qualora il trasgressore non adempia agli obblighi imposti, in applicazione e nei termini di cui al comma 5, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal caso, le spese eventualmente sostenute per la predetta esecuzione sono a carico del trasgressore.

7. Il Comune, su proposta dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente, adotta i provvedimenti amministrativi necessari ad assicurare la tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità e dell'ambiente.


8. Il Sindaco può adottare specifiche ordinanze per garantire il rispetto delle norme del presente Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della Legge 689/81 e s.m.i.

Articolo 65

Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri

1. Ai fini della prevenzione del rischio di contrarre una malattia infettiva da parte degli addetti ai servizi autoptici, necroscopici e di pompe funebri, si recepiscono nell'ambito della presente legge regionale le "Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri" approvate dalla Conferenza permanente per rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n. 198/CSR del 9 novembre 2017) affinché i servizi destinatari vi si attengano.

Angelo Vaccarezza (Forza Italia)



Claudio Muzio (Forza Italia)



Matteo Rosso (Fratelli d'Italia)

